

# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE



**“Giuseppe Cerboni”**  
P.le Prof.ssa Anna Rita Buttafuoco, 1  
**PORTOFERRAIO LI**



Certificazioni  
linguistiche



Circ. 286

A tutto il personale in servizio dal  
01/09/2021  
Al sito web di Istituto  
Ad Amministrazione Trasparente

## **Oggetto: nota pratica di accesso ai locali scolastici e controllo Green Pass**

Dal primo settembre 2021 entra in vigore l'obbligo di verifica di possesso del Green Pass per il datore di lavoro (Dirigente Scolastico nella Scuola) e di possesso del Green Pass o di esenzione da parte del personale scolastico.

Con questa prima circolare si informa il personale scolastico sulle modalità di accesso ai locali scolastici dal primo settembre 2021, facendo presente che la normativa è in evoluzione e costante aggiornamento pertanto seguiranno ulteriori note esplicative nel momento in cui il Ministero fornirà indicazioni aggiornate.

### **Riferimenti generali**

Il green pass è un documento che attesta lo stato di vaccinazione anticovid-19 o l'esito negativo di un tampone covid-19 eseguito nelle 48 ore precedenti.

In ambito scolastico l'obbligatorietà del Green pass è sancita dal D.L. 111/2021.

L'accesso ai locali scolastici e l'esercizio del lavoro è vincolato all'esibizione del Green Pass in formato digitale o cartaceo, ed alla verifica della validità dello stesso da parte del datore di lavoro o suo delegato.

### **Verifica Green Pass**

Ad oggi, 24 agosto 2021, la verifica del Green Pass prevede la registrazione di tre soli tipi di dati:

- 1) cognome e nome del personale verificato
- 2) esito della verifica
- 3) data e ora della verifica.

Questi dati vengono restituiti a schermo tramite l'app VerifcaC19 che sarà data in dotazione al personale incaricato su device elettronico di Istituto



I dati in questione saranno raccolti in formato cartaceo e digitale compilato a cura del personale incaricato.

Ad oggi, la verifica del Green Pass è prevista con cadenza quotidiana all'ingresso in Istituto, in base al proprio orario di servizio.

## Esiti verifica

Il Green Pass è reso disponibile dal Ministero della salute ai seguenti soggetti:

- vaccinati (con una dose in caso di vaccino monodose o con due dosi ricevute in caso di vaccino che prevede l'inoculazione di due dosi), il Green Pass ha validità nove mesi;
- vaccinati con una sola dose (in caso di vaccino che prevede due dosi) se sono decorsi 15 giorni dalla prima dose;
- personale che ha avuto il covid-19 ed è guarito, Green Pass valido 6 mesi dalla guarigione;
- personale risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Tutti i soggetti che rientrano nelle categorie sopra indicate, una volta verificata la validità del Green Pass quotidianamente, possono svolgere le proprie mansioni di lavoro regolarmente.

Il Green Pass **non è previsto** per i lavoratori esonerati, in quanto rientrano in categorie fragili tipizzate dal Ministero della Salute. Questi lavoratori non possono ricevere il vaccino per questo motivo il Ministero ha previsto l'erogazione alle scuole di fondi specifici per consentire di erogare, tramite strutture adeguate e convenzionate, il tampone a carico dello Stato (si rimarca: esclusivamente a soggetti che non possono ricevere il vaccino, condizione che deve essere attestata da documentazione medica, vedi nota 0000900 del 18-8-2021)<sup>1</sup>

A tal proposito si evidenzia che il certificato di esenzione vaccinale anti-Covid19 può essere rilasciato **fino al 30 settembre 2021** dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito **che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale**. Le certificazioni, rilasciate a titolo gratuito, dovranno contenere le seguenti informazioni (vedi circolare Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021):

- dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art.3 del D.L. 23 luglio 2021, n.105";
- la fine della validità della certificazione (indicare la data, **al massimo fino al 30 settembre 2021**);
- **i dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19** (denominazione servizio-Ragione);
- timbro e firma del medico (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

<sup>1</sup> si ricorda che per i lavoratori esonerati dal vaccino ed in possesso di idonea certificazione medica, il Green Pass e il tampone **non sono obbligatori**.

I lavoratori che **non sono esonerati dal vaccino**, ma che non vogliono vaccinarsi per motivazioni proprie, devono presentare il Green Pass quotidianamente come gli altri lavoratori. Il Green Pass viene rilasciato previa esecuzione di un tampone, operazione che andrà ripetuta ogni 48 ore cioè alla scadenza della validità del tampone stesso.

Questi lavoratori non accedono a fondi statali per farsi fare il tampone, pertanto la spesa del tampone è a carico del singolo.

Anche questi lavoratori, se la verifica del Green Pass dà esito valido (spunta verde) possono svolgere le proprie mansioni lavorative regolarmente

#### **Green pass con spunta rossa o mancante**

L'esito con spunta rossa del Green Pass, o la mancanza dello stesso da parte di chi è tenuto ad averlo (con vaccino o con tampone periodico) impedisce lo svolgimento delle mansioni lavorative, sia ai docenti sia al personale ATA.

L'assenza dal lavoro in caso di mancanza di Green Pass o di spunta rossa ricade nella fattispecie sanzionabile prevista dal DL 111/2021 qualificata come "assenza ingiustificata", con sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno e sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per il dipendente.

#### **Cosa fa il dirigente (c.d. datore di lavoro)**

Il dirigente scolastico deve verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale delegato con atto formale).

Non sono previste verifiche a campione: la verifica va effettuata quotidianamente su tutti i soggetti che accedono a scuola per lavorare.

**Non possono essere raccolte in alcuna forma (né digitale né cartacea) le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.**

#### **Decorrenza del controllo Green Pass: 1/9/2021**

**Scadenza obbligo Green Pass:** 31/12/2021 o fino a nuova data in base al protrarsi dello stato di emergenza e della relativa normativa.

#### **Soggetti delegati al controllo Green Pass:**

**Tutti i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo assegnato all'ufficio personale compreso il DSGA sono delegati al controllo del Green Pass.**

Si ricorda che il dirigente è sempre titolato alla verifica del Green Pass.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessandra Rando  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate